FOGLIO INFORMATIVO

GARANZIA ORDINARIA

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI

(Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

1. Informazioni su GA.FI. S.C.p.A

Confidi iscritto all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. n.385/93 (Testo Unico Bancario) al n. 90 Cod. 19559

Denominazione e forma giuridica	GA.FI. S.C.p.A.
Codice fiscale	80005110616
Partita IVA	03152380618
Sede Legale	Napoli – Via Toledo, 289 - 80132
Direzione Generale	Caserta - Piazza Giacomo Matteotti, 45 - 81100
Codice REA	NA n° 764310
Anno di costituzione	1988
Recapito telefonico	0823.353500
Mail	info@garanziafidi.com
PEC	info@pec.garanziafidi.com
Sito web	www.garanziafidi.com

INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Si precisa che il cliente, che si avvale dell'offerta fuori sede, non è tenuto a riconoscere al soggetto incaricato alcun costo od onere aggiuntivo.

A cura del soggetto incaricato dell'offerta (dati e qualifica del soggetto incaricato da GA.FI.)

Persona che entra in contatto con il Cliente _____

Indirizzo _____

Telefono _____ Cellulare _____ Email _____

Qualifica *(da barrare)*

☐ Agente in Attività Finanziaria, iscritto nell'elenco al n° _____

☐ Promotore Finanziario, iscritto nell'elenco al n° _____

☐ Dipendente GA.FI.

☐ Dipendente/Collaboratore di _____

ente convenzionato con GA.FI. per la raccolta delle domande di garanzie

☐ Mediatore Creditizio _____

Il/La sottoscritto/a *(nome e cognome del Cliente)* _____

in proprio/in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda _____

attesta di aver ricevuto dalla persona su menzionata, prima della conclusione del contratto:

- Guida Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
- il presente foglio informativo

Luogo e data _____ _____

(Timbro e firma Azienda)

2. Caratteristiche e rischi tipici della garanzia concessa dal Confidi

2.1 Cos'è la garanzia "a prima richiesta"

La prestazione di garanzia "a prima richiesta" è il contratto con il quale GA.FI., garantisce il debito di un Cliente nei confronti di un soggetto terzo, di norma un Soggetto finanziatore, con cui GA.FI. ha stipulato apposite convenzioni (l'elenco dei soggetti convenzionati è disponibile sul sito www.garanziafidi.com). Con il rilascio della garanzia, GA.FI. si impegna a pagare al Soggetto finanziatore una parte del debito del Cliente, in caso di mancato pagamento da parte di quest'ultimo. La garanzia "a prima richiesta" si caratterizza per essere esplicita, diretta, incondizionata ed irrevocabile, conforme ai requisiti generali stabiliti per gli strumenti di attenuazione del rischio ed ai requisiti generali e specifici previsti per le garanzie personali dalla Circolare 263 del 27/12/2006 della Banca d'Italia.

2.2 A chi viene prestata la garanzia

I Clienti di GA.FI. sono tutti i soggetti economici svolgenti attività d'impresa secondo la disciplina comunitaria, aventi sede in territorio italiano e rispondenti ai requisiti dimensionali previsti dalla normativa sui Confidi e dallo Statuto sociale di GA.FI. Per accedere al servizio di prestazione di garanzia i Clienti devono essere di norma Soci di GA.FI.

2.3 A quali crediti bancari può essere applicata la garanzia e in che misura

La prestazione di garanzia "a prima richiesta" è applicabile alle operazioni sia a breve che a medio/lungo termine e alle operazioni di locazione finanziaria. La garanzia è concessa, secondo le convenzioni in vigore, per un importo massimo garantito, in percentuale dell'importo originario di ciascuna linea di credito concessa Soggetto finanziatore.

2.4 Quando e come viene attivata la garanzia

In dipendenza della garanzia emessa e ricorrendo le condizioni previste nelle convenzioni stipulate con i Soggetti finanziatori GA.FI. pagherà, entro il termine previsto dalle convenzioni, le somme che il Soggetto finanziatore richieda in caso di inadempimento del Cliente, senza preventiva escussione del Cliente e/o di eventuali coobbligati, ed eventualmente – cfr. punto 2.5 – si surrogherà nei diritti e nelle garanzie vantate dal Soggetto finanziatore nei confronti del Cliente e/o di eventuali coobbligati (diritto di surroga ex art. 1949 c.c.).

2.5 Cosa succede al cliente quando viene attivata la garanzia

A seguito del pagamento da parte di GA.FI., il Soggetto finanziatore espleterà – salvo diverso accordo (surrogazione) – le azioni recuperative, stragiudiziali e/o giudiziali nei confronti del Cliente inadempiente e degli altri coobbligati, anche per conto di GA.FI.

2.6 Principali Rischi (generici e specifici)

Qualora il Cliente sia insolvente alla scadenza, e nel caso GA.FI. sia chiamato ad effettuare il pagamento, per l'obbligazione assunta dal Cliente stesso nei confronti del Soggetto finanziatore (escussione della Garanzia), il Cliente è tenuto a rimborsare a GA.FI. quanto da esso corrisposto in dipendenza del credito concesso unitamente ai relativi interessi di mora e a tutte le spese documentate di vario tipo (Legali, Giudiziarie. Etc) eventualmente sostenute del credito stesso:

$$\text{Interessi di mora} = \frac{\text{Capitale} \times \text{Giorni} \times \text{Tasso Legale}}{36.500}$$

3. Quote Sociali

L'associazione avviene attraverso la sottoscrizione di quote sociali con un minimo di n.250 azioni pari ad € 250,00.

Il rapporto quote sociali/rischi in essere (garanzie e/o finanziamenti) deve essere, di norma, pari ad almeno 1% e deve essere mantenuto per l'intero rapporto sociale.

Le quote sociali sono redimibili nei casi, modi e termini indicati nello Statuto Sociale.

4. Principali caratteristiche e condizione economiche

4.1 Competenze connesse con la prestazione della garanzia

Tali competenze sono corrisposte a GA.FI. contestualmente alla messa a disposizione dei fondi da parte del Soggetto finanziatore. Le competenze connesse con la prestazione della garanzia sono dovute anche a seguito di accoglimento parziale e/o ridotto e/o condizionato della domanda di garanzia. Le competenze connesse con la prestazione della garanzia non saranno restituite all'estinzione anticipata, anche parziale, delle operazioni garantite. Nel caso in cui la domanda di garanzia non sia approvata da parte di GA.FI., il Cliente non dovrà corrispondere alcuna somma.

4.2 Pricing Ordinario di garanzia: operazioni di liquidità e di investimento

I corrispettivi di garanzia con "Pricing Ordinario" (Commissione Garanzia + Costi Istruttoria e Gestione), da corrispondersi in via anticipata al momento del rilascio della garanzia, sono calcolati sugli importi iniziali dei finanziamenti nella misura massima di cui alle seguenti tabelle (salvo quanto espressamente indicato nelle specifiche schede prodotto).

Per quanto concerne le condizioni economiche applicate dal Soggetto finanziatore al finanziamento garantito da GA.FI. si rinvia ai fogli informativi predisposti da ciascun Soggetto finanziatore.

PRICING ORDINARIO

(calcolate sull'importo finanziato in funzione del Rating GA.FI. e sulla durata dell'opeazione)

Garanzia 80% | Corrispettivi FLAT espressi in percentuale (%)

Operazioni di Liquidità

Fascia	Rating GA.FI.	CORRISPETTIVI DI GARANZIA	fino a 18 mesi		da 19 a 24 mesi		da 25 a 36 mesi		da 37 a 48 mesi		da 49 a 60 mesi		oltre 60 mesi	
			con FdG	senza FdG	con FdG	senza FdG	con FdG	senza FdG	con FdG	senza FdG	con FdG	senza FdG	con FdG	senza FdG
A	AAA	Commissione Garanzia + Costi Istruttoria e Gestione	0,50 + 2,50	1,00 + 3,00	0,50 + 3,00	1,00 + 3,50	0,75 + 4,00	1,50 + 4,50	1,00 + 5,50	2,00 + 6,00	1,25 + 6,25	2,50 + 7,00	1,50 + 7,00	3,00 + 7,00
	AA													
	A													
B	BBB	Commissione Garanzia + Costi Istruttoria e Gestione	0,50 + 3,50	1,00 + 4,00	0,50 + 4,50	1,00 + 4,50	0,75 + 5,25	1,50 + 6,00	1,00 + 7,00	2,00 + 8,00	1,25 + 8,75	2,50 + 10,00	1,50 + 9,50	3,00 + 11,00
	BB													
	B													
C	CCC **	Commissione Garanzia + Costi Istruttoria e Gestione	0,50 + 4,50	1,00 + 5,50	0,50 + 5,50	1,00 + 6,50	0,75 + 6,25	1,50 + 8,50	1,00 + 8,50	2,00 + 11,00	1,25 + 10,00	2,50 + 12,50	1,50 + 12,00	3,00 + 14,00
	CC													
	C													
D	D		R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.

Operazioni di Investimento

Fascia	Rating GA.FI.	CORRISPETTIVI DI GARANZIA	fino a 18 mesi		da 19 a 24 mesi		da 25 a 36 mesi		da 37 a 48 mesi		da 49 a 60 mesi		oltre 60 mesi	
			con FdG	senza FdG	con FdG	senza FdG	con FdG	senza FdG	con FdG	senza FdG	con FdG	senza FdG	con FdG	senza FdG
A	AAA	Commissione Garanzia + Costi Istruttoria e Gestione	0,40 + 2,00	0,80 + 2,40	0,40 + 2,40	0,80 + 2,80	0,60 + 3,20	1,20 + 3,60	0,80 + 4,40	1,60 + 4,80	1,00 + 5,00	2,00 + 5,60	1,20 + 5,60	2,40 + 5,60
	AA													
	A													
B	BBB	Commissione Garanzia + Costi Istruttoria e Gestione	0,40 + 2,80	0,80 + 3,20	0,40 + 3,60	0,80 + 3,60	0,60 + 4,20	1,20 + 4,80	0,80 + 5,60	1,60 + 6,40	1,00 + 7,00	2,00 + 8,00	1,20 + 7,60	2,40 + 8,80
	BB													
	B													
C	CCC **	Commissione Garanzia + Costi Istruttoria e Gestione	0,40 + 3,60	0,80 + 4,40	0,40 + 4,40	0,80 + 5,20	0,60 + 5,00	1,20 + 6,80	0,80 + 6,80	1,60 + 8,80	1,00 + 8,00	2,00 + 10,00	1,20 + 9,60	2,40 + 11,20
	CC													
	C													
D	D		R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.

Legenda:
FdG = Fondo di Garanzia per le PMI (Legge 662/96)
R.U. = Respinta d'Ufficio
** = Fascia CCC oppure Start-up/Unrated

4.3 Pricing Agevolato di garanzia: operazioni di liquidità e di investimento

I corrispettivi di garanzia con "Pricing Agevolato" (Commissione Garanzia + Costi Istruttoria e Gestione), da corrispondersi in via anticipata al momento del rilascio della garanzia, sono calcolati sugli importi iniziali dei finanziamenti nella misura massima di cui alle seguenti tabelle (salvo quanto espressamente indicato nelle specifiche schede prodotto).

Il Pricing Agevolato è valido solo con la sottoscrizione del prodotto consulenza G*ReportConsulenza* (per maggiori dettagli si rinvia allo specifico Foglio Informativo presente presso tutte le filiali GA.FI. e sul sito www.garanziafidi.com, sezione Trasparenza).

Per quanto concerne le condizioni economiche applicate dal Soggetto finanziatore al finanziamento garantito da GA.FI. si rinvia ai fogli informativi predisposti da ciascun Soggetto finanziatore.

PRICING AGEVOLATO

Valido solo con la sottoscrizione del prodotto consulenza

G ReportConsulenza

(calcolate sull'importo finanziato in funzione del Rating GA.FI. e sulla durata dell'opeazione)

Garanzia 80% | Corrispettivi FLAT espressi in percentuale (%)

Operazioni di Liquidità

Fascia	Rating GA.FI.	CORRISPETTIVI DI GARANZIA	fino a 18 mesi		da 19 a 24 mesi		da 25 a 36 mesi		da 37 a 48 mesi		da 49 a 60 mesi		oltre 60 mesi	
			con FdG	senza FdG	con FdG	senza FdG	con FdG	senza FdG	con FdG	senza FdG	con FdG	senza FdG	con FdG	senza FdG
A	AAA AA A	Commissione Garanzia + Costi Istruttoria e Gestione	0,50 + 1,30	1,00 + 3,00	0,50 + 1,80	1,00 + 3,50	0,75 + 2,80	1,50 + 4,50	1,00 + 3,60	2,00 + 6,00	1,25 + 5,00	2,50 + 7,00	1,50 + 6,00	3,00 + 7,00
B	BBB BB B	Commissione Garanzia + Costi Istruttoria e Gestione	0,50 + 1,60	1,00 + 4,00	0,50 + 2,00	1,00 + 4,50	0,75 + 3,50	1,50 + 6,00	1,00 + 4,00	2,00 + 8,00	1,25 + 5,25	2,50 + 10,00	1,50 + 6,50	3,00 + 11,00
C	CCC ** CC C	Commissione Garanzia + Costi Istruttoria e Gestione	0,50 + 2,50	1,00 + 5,50	0,50 + 3,00	1,00 + 6,50	0,75 + 4,00	1,50 + 8,50	1,00 + 5,00	2,00 + 11,00	1,25 + 6,00	2,50 + 12,50	1,50 + 7,50	3,00 + 14,00
D	D		R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.

Operazioni di Investimento

Fascia	Rating GA.FI.	CORRISPETTIVI DI GARANZIA	fino a 18 mesi		da 19 a 24 mesi		da 25 a 36 mesi		da 37 a 48 mesi		da 49 a 60 mesi		oltre 60 mesi	
			con FdG	senza FdG	con FdG	senza FdG	con FdG	senza FdG	con FdG	senza FdG	con FdG	senza FdG	con FdG	senza FdG
A	AAA AA A	Commissione Garanzia + Costi Istruttoria e Gestione	0,40 + 1,00	0,80 + 2,40	0,40 + 1,45	0,80 + 2,80	0,60 + 2,25	1,20 + 3,60	0,80 + 2,90	1,60 + 4,80	1,00 + 4,00	2,00 + 5,60	1,20 + 4,80	2,40 + 5,60
B	BBB BB B	Commissione Garanzia + Costi Istruttoria e Gestione	0,40 + 1,30	0,80 + 3,20	0,40 + 1,60	0,80 + 3,60	0,60 + 2,80	1,20 + 4,80	0,80 + 3,20	1,60 + 6,40	1,00 + 4,20	2,00 + 8,00	1,20 + 5,20	2,40 + 8,80
C	CCC ** CC C	Commissione Garanzia + Costi Istruttoria e Gestione	0,40 + 2,00	0,80 + 4,40	0,40 + 2,40	0,80 + 5,20	0,60 + 3,20	1,20 + 6,80	0,80 + 4,00	1,60 + 8,80	1,00 + 4,80	2,00 + 10,00	1,20 + 6,00	2,40 + 11,20
D	D		R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.

Legenda:

FdG = Fondo di Garanzia per le PMI (Legge 662/96)

R.U. = Respinta d'Ufficio

** = Fascia CCC oppure Start-up/Unrated

4.4 Mancato perfezionamento della richiesta di finanziamento da parte del Cliente

In caso di esito favorevole della richiesta di finanziamento con garanzia di GA.FI. e mancato perfezionamento da parte del Cliente, sarà comunque dovuto un importo forfettario per le spese sostenute, quantificato nella misura dello 0,5% del finanziamento deliberato.

4.5 Costi per variazioni post- erogazioni

In caso di variazioni di durata post-erogazione (ad esempio per sospensioni/allungamenti ex Accordi per il Credito, tempo per tempo vigenti, ABI-MEF o extra ABI-MEF), il Cliente verserà a GA.FI. un importo aggiuntivo calcolato in base ai corrispettivi di garanzia indicati nelle precedenti tabelle (paragrafo 4.2 e paragrafo 4.3) applicate all'importo residuo del finanziamento, per la durata della variazione.

4.6 Commissioni riassicurazione/controgaranzia

In caso di operazione assistita da riassicurazione/controgaranzia del Fondo di Garanzia ex L.662/96, il Cliente verserà, ove dovute, le commissioni una tantum previste e dovute secondo le Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia, volta per volta vigenti.

5. Principali clausole contrattuali che regolano l'operazione

5.1 Invio alla banca e validità della garanzia

GA.FI. inoltra, come da disposizioni interne e senza indugio, in assenza di diverse istruzioni scritte da parte del Cliente, il certificato (delibera) di garanzia al Soggetto finanziatore, dopo la firma del contratto di garanzia. Sulla base delle convenzioni vigenti, se entro e non oltre 60 giorni dalla data in cui è stato emesso il certificato di garanzia, il Soggetto finanziatore non comunica che il finanziamento, assistito da garanzia, è stato erogato (e/o che il denaro è stato messo a disposizione), GA.FI. può ritenere decaduta la garanzia prestata. In caso di decadenza, non è prevista comunicazione scritta al Cliente.

5.1 Modalità di attivazione della garanzia

In caso di inadempimento del Cliente atto a provocare, in conformità con le condizioni previste nelle convenzioni stipulate con il Soggetto finanziatore, l'attivazione della garanzia, GA.FI. ha l'obbligo di pagare al Soggetto finanziatore l'importo da questo indicato senza l'obbligo di preventiva comunicazione al Cliente del pagamento in questione.

5.2 Inefficacia della garanzia

All'eventuale comunicazione del Soggetto finanziatore della volontà di non concedere il finanziamento garantito, il contratto relativo alla garanzia GA.FI. s'intenderà automaticamente risolto senza necessità di preventiva comunicazione al Cliente e, di conseguenza, la garanzia sarà priva di efficacia ed il relativo certificato sarà da ritenersi nullo.

5.3 Spese

Il Cliente assume a proprio esclusivo carico oneri e qualsiasi spesa connessa all'operazione, ivi comprese le spese di eventuale registrazione del contratto di garanzia.

5.4 Garanzie collaterali

Il Cliente ha l'obbligo di prestare, se richieste dal Soggetto finanziatore, idonee garanzie collaterali.

5.5 Controversie e foro competente

Il Cliente rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione o contestazione nei confronti di GA.FI. Per qualunque controversia è competente in via esclusiva il Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE).
Preliminarmente, si potranno sempre seguire le procedure previste al punto 6.

5.6 Diritto di recesso

Il Cliente può esercitare il diritto di recesso dal contratto di garanzia fino a quando non sia erogata la linea di credito ad opera dell'Istituto Finanziatore. Il recesso si esercita esclusivamente con una dichiarazione scritta attraverso racc. A/R indirizzata a GA.FI. e/o attraverso PEC (info@pec.garanziafidi.com) e per conoscenza al Soggetto finanziatore. In tal caso, saranno addebitate le spese di segreteria qualora GA.FI. abbia deliberato positivamente.

5.7 Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia:

L'intervento in garanzia del Confidi si estingue alla naturale scadenza della garanzia rilasciata oppure con il rilascio di un atto liberatorio da parte della banca o di altro soggetto beneficiario della garanzia, in assenza di comunicazioni di inadempienza inviate nelle tempistiche di volta in volta stabilite. Inoltre, il rapporto di garanzia si chiude qualora la garanzia rilasciata dal Confidi sia escussa dalla banca o da altro soggetto beneficiario per inadempimento del Cliente debitore e il Confidi rimborsi il valore residuo dei crediti garantiti; a seguito del pagamento in favore della banca o del soggetto beneficiario della garanzia, il credito di firma (garanzia) vantato da GA.FI. si trasforma in un credito di cassa che Confidi vanta nei confronti del Cliente debitore inadempiente e degli eventuali altri garanti o coobbligati. Il Cliente autorizza Confidi a pagare alla banca o ad altro soggetto beneficiario della garanzia qualunque somma richiesta nei limiti dell'importo garantito senza alcuna necessità di preventiva autorizzazione né di dimostrazione delle ragioni di credito del beneficiario. Il Cliente esonera Confidi dal fornirgli notizia dell'avvenuto pagamento, tenendolo indenne da ogni conseguenza dovesse derivare da tale mancata comunicazione. Il Cliente si dichiara consapevole e accetta che il pagamento eventualmente richiesto a Confidi non potrà essere impedito e/o ritardato da qualsiasi opposizione proposta, in qualsiasi forma, dal Cliente o da terzi.

6. Reclami

Il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami di GA.FI. per lettera raccomandata A/R (indirizzata al Responsabile dell'Ufficio Reclami di GA.FI. - presso l'Ufficio Contenzioso - in Piazza Giacomo Matteotti, 45 - 81100 - Caserta) o per via telematica (info@pec.garanziafidi.com e/o reclami@garanziafidi.com).

GA.FI. deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. Nel caso in cui GA.FI. dia ragione al Cliente, comunica a quest'ultimo i tempi tecnici per la risoluzione dell'anomalia; laddove la risposta al reclamo sia negativa, essa dovrà essere adeguatamente motivata.
Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi all' **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza, si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a GA.FI.
GA.FI. mette a disposizione del Cliente – presso i propri locali e sul proprio sito internet – la guida relativa all'accesso all'ABF. Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, GA.FI. e/o il Cliente deve esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28. In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti.

Rating GA.FI.

Aziende sane	AAA	Soggetto strutturato e solido, con eccellente capacità di far fronte senza difficoltà agli impegni finanziari assunti.
	AA	Soggetto con elevata capacità di onorare puntualmente gli impegni assunti.
	A	Soggetto con adeguata capacità di far fronte agli impegni assunti anche in presenza di mutamenti del mercato di riferimento.
Aziende equilibrate	BBB	Soggetto con fondamentali complessivamente positivi e buona capacità di onorare i propri impegni debitori.
	BB	Soggetto con capacità sufficiente di rimborsare i propri debiti, ma condizioni economiche sfavorevoli potrebbero compromettere tale capacità.
Aziende vulnerabili	B	Soggetto con alcuni elementi di fragilità che lo rendono vulnerabile a cambiamenti del mercato di riferimento.
	CCC	Soggetto con evidenti elementi di fragilità sia sotto il profilo finanziario che reddituale.
Aziende rischiose	CC	Soggetto con scarsa redditività e con evidenti carenze sotto il profilo finanziario con difficoltà di far fronte agli impegni.
	C	Soggetto che presenta un rischio elevato con bassa probabilità di far fronte agli impegni assunti.
	D	Soggetto che versa in situazione di crisi conclamata con rischio massimo di non poter far fronte agli impegni assunti.

Legenda

- **Garanzia:** è l'obbligazione che un soggetto assume verso un creditore al fine di garantire l'adempimento di un'obbligazione altrui (debitore principale).
- **Fondo di Garanzia:** è il Fondo ex L. 662/96 gestito da Mediocredito Centrale S.p.A., a disposizione di GA.FI. per la copertura di eventuali perdite in caso di garanzie a valere sul tale Fondo.
- **Corrispettivi di Garanzia:** è composto dalla Commissione di Garanzia + Costi di Istruttoria e di Gestione.
- **Commissioni di Garanzia:** sono gli importi che GA.FI. chiede al cliente per remunerare il rischio assunto per la garanzia prestata.
- **Costi di Istruttoria e di Gestione**: sono gli importi che GA.FI. chiede al cliente per l'apertura della pratica, lo studio dei requisiti e della documentazione, per le formalità necessarie al rilascio della garanzia e per sostenere le attività di gestione per l'intera durata della stessa.
- **Cliente:** ogni Piccola e Media Impresa (PMI) dei settori industria, artigianato, commercio, turismo, servizi ed agricoltura, professionisti in forma associata ed anche se iscritti in albi nella misura in cui svolgono un'attività economica.
- **PMI (Piccola e Media Impresa):** si intendono le imprese che rientrano in una delle seguenti definizioni:
  - ✓ Imprese che, tenuto conto dei rapporti associativi e di collegamento instaurati al momento della sottoscrizione dell'intervento a garanzia, hanno meno di 250 occupati (primo requisito), e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (secondo requisito) (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, Pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003);
  - ✓ Imprese che impiegano meno di 250 dipendenti e il cui capitale non è detenuto direttamente e/o indirettamente per più del 25% da altra impresa. Per le imprese il cui capitale è detenuto per più del 25% da un'altra impresa, il totale dei dipendenti in aggregato con riferimento al gruppo non deve superare il numero di 250 (definizione della Banca Europea degli Investimenti).
- **Valore della garanzia:** importo garantito da GA.FI. per la linea di affidamento erogata dal Soggetto finanziatore.
- **Soggetto finanziatore:** le Banche e gli altri Intermediari finanziari che hanno sottoscritto, di norma, apposite convenzioni con GA.FI., in relazione a ciascuna tipologia di operazione.